



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 64 del 30/10/2025

Art 1 – Ambito di regolamentazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo delle strutture sportive annesse agli edifici scolastici, che comunque sono destinate, in via prioritaria, all'uso scolastico, ed è rivolto esclusivamente alle associazioni formalmente costituite.

Compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive organizzate dall'Istituto scolastico, le strutture sono concesse a terzi per l'uso in orario extrascolastico dopo le ore 17.00. Viene data comunicazione agli Istituti scolastici degli spazi occupati dopo tale orario, delle società sportive o associazioni concessionarie e dei nominativi dei referenti a cui fare riferimento, sempre restando la Provincia la diretta interlocutrice con gli Istituti stessi per qualsiasi problematica o segnalazione.

Fermo restando quanto eventualmente concordato per deroghe espresse e specificamente autorizzate, il periodo di concessione non include i giorni festivi né le vacanze, come indicato nel calendario scolastico.

La Provincia concede la struttura nello stato in cui si trova, con le dotazioni presenti al momento della concessione. Il Concessionario, dopo aver preso visione dei locali, accetta tale stato senza poter richiedere integrazioni, migliorie o interventi aggiuntivi da parte della Provincia.

La struttura è concessa esclusivamente per attività sportive o altre attività compatibili con la destinazione d'uso prevista.

Art 2 - Procedura per la concessione

Si stabilisce la seguente procedura per la concessione delle palestre:

- a) avviso pubblicato sulla pagina web del sito della Provincia con l'invito a presentare domanda per la concessione all'utilizzo della Palestra nell'anno scolastico successivo (indicativamente entro il 30 luglio);
- b) termine di minimo 15 giorni per la presentazione delle domande per la concessione di utilizzo delle palestre sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente, con l'indicazione di giorni ed ore preferenziali, l'accettazione delle modalità d'uso, della tariffa oraria e delle responsabilità in ordine alla sicurezza, alla tutela del patrimonio dei locali e del presente regolamento;
- c) valutazione, da parte dell'ufficio provinciale competente, della regolarità delle domande presentate e predisposizione della graduatoria ai fini della priorità di assegnazione in caso di richieste con sovrapposizione di orari e giorni. Eventuale convocazione con i soggetti interessati per conciliare le esigenze di utilizzo nel medesimo orario;
- d) Rilascio delle concessioni entro il termine di inizio del calendario scolastico, per coloro che iniziano le attività contemporaneamente, oppure entro cinque giorni dall'inizio dell'utilizzo

richiesto.

e) Le richieste nel corso dell'anno verranno evase entro 15 giorni dalla richiesta.

Art 3 – Criteri di assegnazione

Gli orari di utilizzo delle palestre per l'attività extrascolastica saranno predisposti dalla Provincia di Asti, applicando i seguenti criteri e sommando i rispettivi punteggi:

- attività sportiva rivolta prevalentemente a soggetti disabili:		punti 6
- numero di iscritti:		
	maggiore di 60	punti 2
	compreso fra 20 e 60	punti 1
	minore di 20	punti 0
- età degli allievi (relativa all'utilizzo richiesto, non con riferimento alla struttura societaria):		
	minore di 12 anni	punti 2
	compreso fra 12 e 16	punti 1
	maggiore di 16 anni	punti 0
- affiliazione		
	C.O.N.I. e sue Federazioni	punti 2
	Enti di promozione sportiva	punti 1
	nessuna affiliazione	punti 0
- utilizzo degli impianti nell'anno precedente		
	sì	punti 1
	no	punti 0
- contestazioni (nell'anno precedente alla richiesta) per l'utilizzo della struttura		
	nessuna contestazione	punti 2
	fino a 2	punti 1
	maggiore di 2, revoca o sospensione	punti 0

Salvo la possibilità di avere maggiore disponibilità secondo le richieste complessivamente pervenute, ai richiedenti verrà fissato un massimo di n. 4 ore giornaliere e n. 3 giorni alla settimana (ad esclusione della necessità di svolgimento di gare nel fine settimana).

In caso di richiesta della stessa fascia oraria da parte di più soggetti (che hanno acquisito il medesimo punteggio), qualora non si pervenisse ad un accordo fra gli stessi sarà data preferenza a chi ha richiesto di occupare complessivamente più ore.

Art 4 - Responsabilità del Legale Rappresentante

Il Legale Rappresentante del soggetto sportivo richiedente, sarà sempre responsabile di qualunque

problematica o danno che si verificherà nelle ore di concessione di utilizzo della palestra sia per l'utilizzo delle attrezzature che per i rispettivi locali, anche se non presente.

Art. 5 – Impegni della Provincia concedente

La Provincia in qualità di proprietaria e concedente la struttura:

- si riserva il diritto di effettuare controlli in qualsiasi momento, tramite incaricati, per verificare che l'attività si svolga correttamente e nel rispetto delle condizioni della concessione.
- non è responsabile per danni a persone o cose derivanti da incuria, imperizia o negligenza del Concessionario nell'uso della struttura.
- al fine di preservare la struttura da eventuali danni causati dall'attività del Concessionario, si riserva il diritto di reindirizzare l'attività verso altre strutture idonee, anche successivamente all'inizio della concessione, qualora si verifichi il rischio di danneggiare la struttura originariamente assegnata.

Art. 6 – Impegni del Concessionario

a) Utilizzo della struttura:

Il Concessionario è tenuto ad utilizzare la struttura esclusivamente per le finalità previste e si assume la responsabilità civile e penale per eventuali danni a impianti, attrezzature, persone o cose derivanti dall'uso dell'impianto

Si impegna a rispettare le seguenti modalità di utilizzo della struttura:

- l'accesso ai locali è riservato esclusivamente ai membri della società sportiva autorizzata e, dove previsto, al pubblico, ma solo nelle aree ad esso destinate;
- non è consentito prevedere costi di ingresso alle palestre, anche in occasione di eventi pubblici, qualora la palestra ne fosse abilitata;
- l'accesso alla pavimentazione sportiva è consentito solo a chi indossa scarpe da ginnastica pulite;
- è vietato introdurre animali, oggetti in vetro o materiali metallici;
- è vietato fumare all'interno della struttura e nella zona esterna antistante;
- non è consentito installare attrezzature fisse non fornite dalla struttura, né attrezzature pubblicitarie fisse, salvo previa autorizzazione dell'Ufficio Manutenzione della Provincia;
- dovrà vigilare affinché tutte le persone presenti durante l'orario di utilizzo rispettino le regole stabilite. Comportamenti inadeguati potranno portare alla sospensione o revoca della concessione, con il Concessionario responsabile per eventuali danni causati;
- è responsabile del rispetto delle normative igienico-sanitarie e deve garantire un controllo sull'uso corretto dei servizi sanitari;
- dovrà assicurarsi che gli utenti dell'impianto siano in possesso della certificazione di idoneità medico-sportiva e sollevare la Provincia da ogni responsabilità verso atleti o terzi in caso di infortuni o incidenti;

- dovrà assicurare la vigilanza sull'accesso, impedendo l'ingresso a persone non autorizzate, con la decadenza immediata della concessione in caso di violazione. Il Concessionario deve anche seguire le specifiche modalità di apertura e chiusura eventualmente richieste dalla Provincia;
- non potrà concedere in uso la struttura a terzi non autorizzati dalla Provincia, a pena di decadenza immediata della concessione;
- è tenuto a munirsi di un defibrillatore per l'accesso alla palestra e a rispettare la normativa vigente sull'utilizzo dello stesso, assumendosi la relativa responsabilità;
- ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa R.C. e infortuni, in conformità alla normativa vigente;
- è tenuto a non cedere le chiavi della struttura a persone di cui non ha piena fiducia e si assume la responsabilità in caso di duplicazione delle chiavi a soggetti non autorizzati. Alla conclusione della concessione, il Concessionario dovrà restituire tutte le chiavi in suo possesso entro 5 giorni dall'ultima data di utilizzo della struttura. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà l'esclusione dalle concessioni per l'anno successivo.

b) Orari di utilizzo:

Il Concessionario dovrà rispettare gli orari di utilizzo concordati. Eventuali modifiche orarie devono essere autorizzate in anticipo dalla Provincia. In caso di mancato utilizzo della palestra, la comunicazione scritta deve essere inviata almeno 5 giorni prima. La mancata comunicazione comporta l'addebito della tariffa oraria anche per il periodo non utilizzato.

Se non intende utilizzare più la palestra, dovrà inviare una disdetta scritta almeno 10 giorni prima della cessazione dell'attività sportiva. In caso di mancata disdetta, si applicherà la tariffa oraria anche per il periodo non usufruito.

Dopo il 30 ottobre è ammessa la disdetta degli spazi prenotati durante il fine settimana per un massimo di 3 volte, dopodiché verrà applicata la tariffazione per intero, secondo la richiesta presentata a inizio anno scolastico.

Le comunicazioni devono essere inviate all'Ufficio Sport della Provincia di Asti, a P.zza Alfieri 33 – 14100 Asti, o tramite e-mail all'indirizzo: sport@provincia.asti.it.

c) Pagamenti:

Il Concessionario dovrà pagare l'importo dovuto per l'utilizzo della palestra entro 30 giorni dall'emissione della fattura. Il mancato pagamento comporta la decadenza della concessione e l'attribuzione di un punteggio negativo, pari a 1 punto per ogni mese di ritardo, che influirà sull'assegnazione futura delle strutture.

Art 7 - Tariffe

Con delibera del Presidente della Provincia vengono stabilite le tariffe orarie di utilizzo delle Palestre provinciali in orario extrascolastico.

Art. 8 – Revoca della concessione

La concessione potrà essere revocata dopo un terzo sollecito espresso (via email o PEC), con semplice comunicazione PEC da parte della Provincia, nei seguenti casi:

- Mancata pulizia dei locali da parte del Concessionario.
- Violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto.
- Utilizzo improprio dell'impianto e delle attrezzature.
- Mancato pagamento delle tariffe nei tempi stabiliti.
- Responsabilità accertata per danni intenzionali o derivanti da negligenza.
- Ragioni di pubblico interesse.

Art 8 - Controversie

Il Foro competente è il Tribunale di Asti.

Art. 9 – Disposizioni finali

Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.